



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 299 DEL 27/02/2024**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0000316 del 02.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesso che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

precisato che l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 del medesimo "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università", che prevede la possibilità di convenzionamento tra Università e Regioni connessi alla formazione degli specializzandi;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di



area sanitaria”;

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 “Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, che introduce gli standard e i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola. Tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

considerato che il punto 1.2 dell’allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- i medici specializzandi possano effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all’estero, per un periodo non superiore a 18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione;

vista e richiamata la PEC del 29.11.2023, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 78426, con la quale l’Università degli Studi di Parma formalizzava all’ASST dei Sette Laghi la richiesta di accogliere la Dott.ssa Mara David., iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale, per la frequenza di un periodo di formazione extra rete formativa, presso la S.C. Otorinolaringoiatria diretta dal Prof. Maurizio Bignami;

vista e richiamata l’e-mail del 24.1.2024 con la quale il Prof. Maurizio Bignami, Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi dell’Insubria, conferma la capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione e nel contempo dà parere favorevole alla frequenza della Dott.ssa Mara David;

dato atto che la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, in data 26.1.2024, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione proposta;



rilevato che lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica, permette di verificare gli apprendimenti e le capacità da parte degli studenti;

considerato che è interesse di questa Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, anche in qualità di ente ospitante, al fine di completare la formazione accademico-professionale degli iscritti alle Scuole di specializzazione;

dato atto che lo svolgimento dell'attività formativa specialistica non darà seguito a nessun rapporto lavorativo;

esaminata la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa), definita sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di approvare la stipula della convenzione di che trattasi, mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Otorinolaringoiatria il medico in formazione specialistica Dott.ssa Mara David, con decorrenza dall'1.3.2024 sino al 31.5.2024;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa) tra l'ASST dei Sette Laghi e l'Università degli Studi di Parma, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Otorinolaringoiatria il medico in formazione specialistica Dott.ssa Mara David;
2. di prendere e dare atto che la suddetta convenzione decorre dall'1.3.2024 sino al 31.5.2024;
3. di dare atto che lo svolgimento dell'attività formativa specialistica non darà seguito a nessun rapporto lavorativo;
4. di comunicare all'Università degli Studi di Parma che il medico in formazione specialistica dovrà assumere diretti contatti con la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane prima dell'avvio della frequenza presso la S.C. Otorinolaringoiatria e ciò al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure di accoglienza e di ingresso del medico in formazione specialistica nell'ambito dell'Azienda;



5. di evidenziare che il Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. 315 del 24.5.2023 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei soggetti delegati dal datore di lavoro, quali dirigenti e preposti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro: parziale modifica";
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali interessate e, in particolare, alla S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e alla S.C. Otorinolaringoiatria, dando mandato alle medesime di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza, e alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per gli adempimenti connessi alla copertura assicurativa Inail ed alla cura delle procedure di accoglienza e inserimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) DELLA DOTT.SSA MARA DAVID PRESSO L'ASST DEI SETTE LAGHI PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE.

TRA

L'Università degli Studi Di Parma, con sede legale a Parma, Via Università n. 12, P. IVA n. 00308780345 , rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Martelli, d'ora in poi denominata Università;

E

L'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, di seguito denominato "Ente ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0000316 del 2.1.2024;

PREMESSE

- Visto l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/2016/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva

93/16/CEE” e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed Enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di fuori rete formativa;

- Atteso che tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

l'ASST dei Sette Laghi costituisce struttura delle rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi dell'Insubria e possiede ulteriore capacità recettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso la S.C. Otorinolaringoiatria dell'ASST dei Sette Laghi di Varese, il medico specialista in formazione, Dott.ssa Mara David, nata il *omissis*, C.F. *omissis*, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell'Università degli Studi di Parma, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa.

Art. 3 – Strutture

L'Ente ospitante per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla propria S.C. Otorinolaringoiatria. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte

presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 4 - Piano formativo

Nel rispetto dell'alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dall'Università, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura Complessa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

La partecipazione alle attività svolte presso la struttura sanitaria sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Il piano formativo dello specializzando prevede i seguenti obiettivi del periodo di tirocinio extra-rete formativa:

- approfondimento nello studio e del trattamento delle patologie benigne e maligne dei seni paranasali e base cranica
- inquadramento diagnostico-terapeutico del trattamento delle patologie dei seni paranasali e base cranica (endoscopia chirurgica per patologie benigne e maligne).
- partecipazione alle attività di reparto, ambulatoriali e sala operatoria.
- partecipazione a congressi, seminari e alle attività didattiche proposte.

Art. 5 – Tutor

Accertamento frequenza e monitoraggio dell'attività di stage

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato per l'Università degli Studi di Parma, dal Prof. Silvano Ferrari, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale, Tutor universitario designato

dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

L'attività professionalizzante si svolgerà sotto la guida del Prof. Maurizio Bignami, individuato come Tutore dall'Ente ospitante. L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al Tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Il Tutor dell'Ente Ospitante avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico specialista in formazione, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati, avrà cura altresì di rendicontare le presenze/assenze del medico e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico specialista in formazione, in particolare rispetto alle attività formative.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per verificare periodicamente tale attività.

Art. 6 – Coperture Assicurative

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

Art. 7 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione della misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche (ivi compresa l'attività info-formativa ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni) per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese dell'Università.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato alla presentazione della "*Idoneità specifica alla mansione*" del medico in formazione specialistica, emessa dal Medico Competente dell'Università.

Qualora il medico specialista in formazione fosse sprovvisto dell'idoneità sanitaria, la stessa verrà fornita dall'Ente ospitante e ne verrà chiesto il rimborso all'Università.

Il medico in formazione specialistica dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'Ente ospitante, secondo la normativa vigente di igiene e sicurezza sul lavoro.

La suddetta *Certificazione di idoneità* è messa a disposizione anche del

Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione Cardiologica dell'ASST dei Sette Laghi di Varese, del RSPP, e del Direttore della S.C. Fisica Sanitaria.

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal D.Lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

-il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'AOU di Parma, per conto dell'Università, le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;

-in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, dell'AOU di Parma provvederà a trasmettere semestralmente al Soggetto Ospitante l'elenco aggiornato degli specializzandi comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;

-nel caso in cui gli specializzandi siano classificati come "Esposti", l'AOU di Parma, per conto dell'Università, provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.

In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i

mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", il Soggetto Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi, le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale dovrà coordinarsi, per la radioprotezione degli specializzandi, con l'Esperto di Radioprotezione dell'Ente Ospitante. Riferimenti: email: fisica.sanitaria@asst-settelaghi.it, telefono della segreteria Fisica Sanitaria: 0332278279.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Art. 9 – Anticorruzione e Codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;

del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 – Mensa e uniformi

L’Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 11 – Doveri del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell’attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione. Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 368/1999, l’impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell’ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; esso partecipa sotto la guida del Tutore dell’Ente ospitante, alla totalità delle attività mediche della S.C. Otorinolaringoiatria per una graduale assunzione dei compiti assistenziali

e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal Tutore.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Art. 12 – Durata

La presente convenzione decorre dall'01.03.2024 sino al 31.05.2024 e, nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo indicato, decorrerà dalla data della sua sottoscrizione.

Non è ammesso il tacito rinnovo. E' prevista facoltà di proroga alle medesime condizioni, previo accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 13 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di 1 mese da inoltrare mediante - lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure anche mediante PEC.

L'Università ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della

naturale scadenza qualora la struttura posta a disposizione non dovesse essere più rispondente, alle esigenze formative del medico di formazione specialistica.

Art. 14 – Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Parma e sarà assolta in modo virtuale: Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22.8.1997.

Art. 15 – Controversie

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le Parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Varese.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 17 – Sottoscrizione

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e secondo le modalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice

dell'amministrazione digitale".

Per l'Università degli Studi di Parma

IL RETTORE

Prof. Paolo Martelli

per l'ASST dei Sette Laghi

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Clara Pelliccia

La presente convenzione consta di n. 12 pagine e di n. 17 articoli.



Determinazione Dirigenziale n. **299** del **27/02/2024**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 27/02/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio